

La novità è stata inserita nel dl sblocca cantieri su cui ieri è stata votata la fiducia

Revisori solo nelle grandi srl

Raddoppiate le soglie di attivo, ricavi e organico

DI ANDREA BONGI

I nuovi parametri per la nomina dell'organo di controllo nelle srl verso il rush finale. Le modifiche all'articolo 2477 del codice civile sono state infatti inserite all'interno del ddl di conversione del decreto sblocca cantieri (su cui ieri la camera dei deputati ha votato la fiducia all'esecutivo) che già oggi potrebbe incassare il sì definitivo di Montecitorio. Si prevede il raddoppio esatto degli attuali limiti numerici ma con la condizione che torna ad essere sufficiente il superamento di uno soltanto di essi in luogo dei due su tre, previsti nella prima versione dell'emendamento (si veda *ItaliaOggi* del 4 giugno scorso).

L'emendamento così come è stato adesso riformulato interviene, modificandoli, sia il secondo che il terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile. In realtà la vera novità che viene apportata al suddetto testo normativo riguarda

I nuovi parametri per la nomina dell'organo controllo nelle Srl		
Articolo 2477 c.c.	Versione attuale	Proposta di modifica
Totale attivo	2 milioni	4 milioni
Ricavi vendite e prestazioni	2 milioni	4 milioni
Dipendenti occupati in media	10 unità	20 unità
Limiti da superare nei due esercizi precedenti	Almeno 1	Almeno 1

l'intera riscrittura della lettera c) del secondo comma che disporrà l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore quando la società «c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità».

Resta invece invariato il tenore letterale del terzo comma del medesimo articolo che pre-

vede la cessazione dell'obbligo dell'organo di controllo quando la società, per tre esercizi consecutivi, non abbia superato alcuno dei nuovi limiti di cui alla suddetta lettera c).

Nell'emendamento al decreto sblocca cantieri non c'è più traccia nemmeno della «via di fuga» concessa alle società che nel frattempo avevano già provveduto alla nomina dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri dell'articolo 2477 del codice civile così come riformulati dal codice della crisi e dell'in-

solvenza d'impresa (dlgs. n.14 del 2019).

Nello specifico la precedente proposta di modifica disponeva che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina per la società che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità, costituiva giusta causa di revoca della nomina

stessa.

Sotto tale aspetto resta comunque da considerare che, una volta divenuta definitiva la modifica all'articolo 2477 del codice civile, la possibilità per la società di invocare l'interventiva giusta causa per la revoca dell'organo di controllo resta comunque, a giudizio di chi scrive, una via praticabile.

La modifica dei parametri per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata continua dunque il suo travagliato iter normativo. Dopo aver percorso alcuni binari normativi ora sembra aver trovato la giusta collocazione in un provvedimento, lo sblocca cantieri appunto, sul quale l'esecutivo si appresta a mettere la questione di fiducia.

Se così sarà l'emendamento sopra descritto costituirà il nuovo spartiacque per la nomina dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata.

—© Riproduzione riservata—

CDM/1 Dpcm individua dipartimenti

Il Viminale si fa in cinque

DI PASQUALE QUARANTA

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dipartimento della pubblica sicurezza, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Sono i cinque dipartimenti previsti nel dpcm, approvato dal consiglio dei ministri l'11 giugno, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero dell'interno. L'obiettivo è quello di riorganizzare l'amministrazione accorpando o sopprimendo alcune direzioni centrali per ridurre gli uffici di livello dirigenziale generale ridistribuendo, contestualmente, le relative funzioni. Nello specifico il dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni centrali: direzione centrale per le autonomie; direzione centrale per i servizi elettorali, direzione centrale per la finanza locale, direzione centrale per i servizi demografici. Sarà diretto da un capo dipartimento e ad esso sarà assegnato un vice

capo dipartimento, al quale è affidata la responsabilità della direzione centrale per le autonomie. Invece ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della direzione centrale servizi elettorali. Il provvedimento poi prevede che al dipartimento della pubblica sicurezza, dal quale dipende la direzione investigativa antimafia, è preposto un prefetto con le funzioni di capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza mentre il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione continuerà a svolgere funzioni in materia di tutela dei diritti civili. Il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sarà diretto da un capo dipartimento che svolgerà sia le funzioni di indirizzo generale e sia di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario saranno attribuite al capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale competerà anche il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali.

—© Riproduzione riservata—



Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

CDM/2 Le modifiche al regolamento

Polizia, premi armonizzati

DI PASQUALE QUARANTA

Armonizzare il regime di concessione delle misure premiali di minor livello come l'encanto solenne, la lode, il compiacimento e il premio in denaro, ai nuovi criteri a cui è ispirata la rivisitazione della disciplina delle promozioni per merito straordinario al personale della polizia di stato. È quanto prevede il decreto del presidente della Repubblica, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno, recante modifiche del Titolo IX del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

Il provvedimento ha come obiettivo quello di creare un sistema teso a chiarire che le misure premiali sono attribuibili grazie anche ai meriti acquisiti nel corso dello svolgimento di tutti i compiti istituzionali demandati al personale della polizia di stato.

Il motivo di tale scelta è riconducibile al fatto che la polizia di stato è chiamata a svolgere attività di primaria

importanza sia sul versante operativo ma anche sul piano amministrativo.

In questo senso, secondo quanto previsto, l'allargamento dell'ambito di applicazione delle misure premiali rappresenta lo strumento per valorizzare i meriti acquisiti anche su quei versanti finora non considerati nella loro complessità.

Conseguentemente, vengono istituiti appositi organi collegiali che avranno il compito di esprimersi sull'eventuale concessione di misure premiali a favore del personale della polizia. Al fine di una efficace ponderazione della situazione da esaminare, si prevede una significativa, ma non maggioritaria, presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali all'interno di questi nuovi organi collegiali in maniera tale da limitare la valutazione discrezionale dell'amministrazione.

—© Riproduzione riservata—



Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

CORTE CONTI

Telelavoro sconosciuto nella p.a.

DI GIOVANNI GALLI

«L'utilizzo del telelavoro nella pubblica amministrazione presenta una situazione disomogenea». È quanto rileva la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti nella deliberazione n. 7/2019/G riguardo «Lo stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del telelavoro nell'ambito delle amministrazioni statali». Sono pochi gli enti che fino ad oggi hanno dato impulso a una concreta applicazione del telelavoro, mentre una buona parte di essi è rimasta alla fase degli studi di fattibilità o, addirittura, non ha attivato alcuna azione positiva. Salvo rare eccezioni si è venuta a creare una sorta di «stasi applicativa», riconducibile a un ritardo organizzativo-culturale da parte delle amministrazioni, peraltro orientate all'introduzione di pratiche più evolute, come lo smart working. La relazione considera, altresì, il possibile inserimento dei nuovi strumenti tra i parametri della valutazione della performance, con particolare riguardo ai criteri di premialità della dirigenza.

—© Riproduzione riservata—